Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1991)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. **97.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna della Rosa », in Molfetta.

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Molfetta 8 settembre 1977, integrato con due dichiarazioni datate 17 agosto 1978, relativo all'erezione della parrocchia « Madonna della Rosa », in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. **98.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Fiorano martire, in Villasanta.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 12 luglio 1978, integrato con due dichiarazioni datate 17 agosto 1978 e 10 aprile 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Fiorano martire, in Villasanta (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. **99.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Vasto.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. **100.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'istituto delle suore crocifisse adoratrici di Gesù Sacramentato, in S. Giorgio a Cremano.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucarestia » assunta dall'istituto delle suore crocifisse adoratrici di Gesù Sacramentato, in S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. **101.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardo di Chiaravalle, in Roma.

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S. Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma 10 novembre 1978, integrato con decreto stessa data e con due dichiarazioni datate 8 marzo 1979 e 23 febbraio 1980, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bernardo di Chiaravalle, in località Centocelle di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. **102.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modifica di confini tra l'archidiocesi di Milano e la diocesi di Pavia.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 15 gennaio 1979, n. 884/78, relativo alla separazione dalla archidiocesi di Milano ed all'annessione alla diocesi di Pavia del territorio del comune di Torrevecchia Pia (Pavia), comprendente le parrocchie « Natività di Maria Vergine », « SS. Astanzio e Antoniano » e « SS. Pietro e Paolo ».

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. **103.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria perpetua autonoma di S. Giuseppe, in Cesenatico, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena e Sarsina 18 febbraio 1977, integrato con due dichiarazioni datate 3 marzo 1977, relativo all'erezione della vicaria perpetua autonoma di S. Giuseppe, in Cesenatico (Forlì). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica dell'omonima chiesa, sede dell'anzidetta vicaria.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1981
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 322

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1981.

Affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio dell'incarico di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e, in particolare, l'art. 7, secondo cui può essere affidato ai consorzi volontari di produzione, l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per la esecuzione della legge sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e, in particolare, l'art. 2, che riconosce la denominazione tipica, i particolari requisiti circa i metodi di lavorazione e le caratteristiche merceologiche del formaggio Taleggio;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1980 e la relativa documentazione presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio, con sede in Bergamo, con la quale è stato richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al sopracitato art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il parere espresso sulla istanza anzidetta dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi nella seduta del 27 novembre 1980;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il Consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conseguenza;

Decreta:

Articolo unico

In conformità dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, al Consorzio per la tutela del formaggio Taleggio, con sede in Bergamo, è affidato l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa e, in particolare, sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione tipica « Taleggio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1981

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
PANDOLFI

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1981.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Lanificio Loreto D'Ambrosio, in Isola del Liri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 27 ottobre 1980, con la quale la S.p.a. Lanificio Loreto D'Ambrosio, con sede in Isola del Liri, ha chiesto la sospensione della riscossione del carico tributario di L. 35.537.580, costituito da imposte di ricchezza mobile cat. B, sulle società e relativi interessi, iscritto nei ruoli di novembre 1975 per gli anni dal 1970 al 1973, adducendo di non essere attualmente in grado, per indisponibilità di liquido, di far fronte al pagamento del predetto importo, afferente, peraltro, redditi in contestazione;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Frosinone ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla società istante;

Tenuto conto che la società Lanificio Loreto D'Ambrosio ha offerto in data 6 gennaio 1981 idonea garanzia a tutela del credito erariale;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi esattoriali in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 35.537.580, dovuto dalla S.p.a. Lanificio Loreto D'Ambrosio, è sospesa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendenza di finanza di Frosinone, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla società in parola ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili della società Lanificio Loreto D'Ambrosio, che dovrà comunque prestare idonea garanzia per la parte del credito non tutelato dei predetti atti esecutivi.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia, se richiesta, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Frosinone.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata accordata o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì, 16 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1922)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1981.

Classificazione a statale della strada provinciale « Mediana » in prosecuzione della strada statale n. 148 « Pontina » dalla località Borgo Piave all'innesto con la strada statale n. 7 « Appia » presso Terracina.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 1489 del 24 luglio 1980 con la quale la Direzione generale A.N.A.S. nel far presente che, la strada provinciale « Mediana » collegante la strada statale n. 148 « Pontina » in località Borgo Piave con la strada statale n. 7 « Appia » presso Terracina, costituisce diretto ed importante collegamento fra le strade statali, ha chiesto, su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione, quanto appresso:

che la strada provinciale « Mediana » collegante la strada statale n. 148 « Pontina » in località Borgo Piave con la strada statale n. 7 « Appia » presso Terracina, venga classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 148 « Pontina »;

che vengano conseguentemente variati i caposaldi e la estesa della strada statale n. 148;

che il tratto di strada statale n. 148, compreso tra i km 66 + 845 e l'attuale termine in Latina (km 70 + 052) venga classificato a comunale;

che sia conseguentemente variato il caposaldo finale della strada statale n. 156 « Dei Monti Lepini »;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 658 del 12 novembre 1980 ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole della regione Lazio, di cui alla nota n. 716 del 31 luglio 1980;

Visto il parere favorevole dell'amministrazione provinciale di Latina di cui alla nota n. 17519 del 6 agosto 1980;

Visto il parere favorevole del comune di Terracina di cui alla nota n. 36200 dell'11 agosto 1980;

Visto il parere favorevole del comune di Latina di cui alla nota n. 42753 del 25 agosto 1980;

Ritenuto quindi che ai sensi del comma « *d* » dell'art. 2 della legge n. 126, si può provvedere a quanto richiesto dalla Direzione generale A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

La strada provinciale « Mediana » che collega la strada statale n. 148 « Pontina » in località Borgo Piave con la strada statale n. 7 « Appia » presso Terracina, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 148 « Pontina ».

Art. 2.

In conseguenza della classifica di cui all'art. 1 la strada statale n. 148 « Pontina » avrà i seguenti caposaldi: « Roma-Pomezia-Aprilia-Borgo Piave di Latina-innesto strada statale n. 7 presso Terracina » ed una nuova estesa di km 110 + 915.

Art. 3.

Il tratto di strada statale n. 148 compreso tra i km 66 + 845 e l'attuale termine in Latina (km 70 + 052) viene declassificato a comunale e consegnato all'amministrazione comunale di Latina.

Art. 4.

La strada statale n. 156 « Dei Monti Lepini », a seguito delle sopracitate variazioni, modifica il suo caposaldo finale da: « Innesto con la strada statale n. 148 a Latina » in « Latina », restando inalterati gli altri caposaldi e la sua estesa chilometrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(1924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 16/1981. Prezzi dei concimi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 27/1980 del 13 giugno 1980;

Considerati gli incrementi accertati per i costi operativi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale i nuovi prezzi massimi dei concimi.

Per prezzo di vendita « a destino » (in L./q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto franco magazzino del rivenditore.

Per prezzo di vendita « al consumo » (in L./q.le, IVA esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto del consumatore, franco magazzino del rivenditore. Esso comprende tutti i compensi di distribuzione.

A) PREZZI BASE A DESTINO

I prezzi base a destino dei concimi azotati semplici sono riportati in tab. 1. Quelli dei concimi fosfatici semplici e dei concimi composti (esclusi i fosfati di ammonio) si ottengono adottando le quote unitarie moltiplicate per le unità fertilizzanti minime garantite e le altre quote aggiuntive riportate in tab. 2 e 3.

Tab. 1. — PREZZO BASE A DESTINO DEI CONCIMI AZOTATI

Solfato ammonico . . .	20/21 %	12.880	L./q.le
Nitrato ammonico . . .	26/27 %	15.630	L./q.le
Nitrato di calcio . . .	15/16 %	14.720	L./q.le
Urea	46 %	22.740	L./q.le

Per i concimi azotati a titolo diverso da quello riportato in tab. 1 i prezzi base a destino saranno quelli risultanti moltiplicando le unità minime garantite per ciascun concime, per il valore unitario delle unità fertilizzanti desumibile dalla tabella stessa.

Tab. 2. — PREZZO BASE A DESTINO DEI CONCIMI FOSFATICI

Quote unitarie (L./unità P_2O_5 solubile):

perfosfato (fino a 24 unità)	623
perfosfato (da 25 a 37 unità)	584
perfosfato (oltre 37 unità)	545

Quote aggiuntive (L./q.le):

quota di granulazione	650
quota per merce resa insaccata partenza	750
quota per trasporto franco destino	variabile

Le quote per trasporto franco destino dei perfosfati vengono fissate dai comitati provinciali prezzi e debbono tener conto unicamente del costo di trasporto dai diversi stabilimenti di produzione al magazzino del distributore.

Tab. 3. — PREZZO BASE A DESTINO DEI CONCIMI COMPOSTI

Quote variabili (L./unità):

azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N)	565
anidride fosforica solubile (P_2O_5)	600
ossido di potassio (cloruro) (K_2O)	249
ossido di potassio (solfato) (K_2O)	395

Quote fisse (L./q.le):

quota di granulazione (solo complessi)	650
quota per resa a destino di merce imballata in sacchi di plastica	2.050

Sono « composti » i concimi contenenti almeno due elementi fertilizzanti principali (azoto, fosforo, potassio); ai fini del prezzo si suddividono in:

concimi composti-complessi, costituiti da granuli aventi composizione similare;

concimi composti in miscela, costituiti da miscele di granuli di composizione diversa.

La quota aggiuntiva di granulazione non si applica per i concimi composti in miscela e per tutti gli altri concimi in polvere.

La quota unitaria per l'ossido di potassio (K_2O) da solfato può essere adottata solo se il contenuto in cloro (Cl) nel concime è inferiore al 2 per cento.

I prezzi base a destino dei fosfati di ammonio, comprensivi delle quote aggiuntive, sono fissati in L. 450 per unità, da applicarsi alla somma delle unità di azoto e di anidride fosforica solubile contenute in ciascun prodotto.

Ai fini del prezzo si definiscono fosfati di ammonio i concimi composti NP con titolo di anidride fosforica solubile uguale o superiore a 32 unità e con rapporto P_2O_5/N non inferiore a 2,5.

B) SCALE PREZZI DEI CONCIMI

I prezzi di vendita « a destino » nei diversi mesi dell'anno per i concimi azotati e composti si determinano, tenendo conto del prezzo base a destino e delle variazioni riportate in tabella 4 per scaglioni di valore.

Tab. 4. — SCALA MENSILE AZOTATI E COMPOSTI (L./q.le)

Mese acquisto	PREZZI BASE A DESTINO				
	Fino a 15.000	Da 15.001 a 20.000	Da 20.001 a 25.000	Da 25.001 a 30.000	Oltre 30.000
Giugno-Luglio	— 660	— 920	— 1.200	— 1.460	— 1.720
Agosto	— 495	— 690	— 900	— 1.095	— 1.290
Settembre	— 330	— 460	— 600	— 730	— 860
Ottobre	— 165	— 230	— 300	— 365	— 430
Novembre-Dicembre	(prezzo base)	—	—	—	—
Gennaio	+ 165	+ 230	+ 300	+ 365	+ 430
Febbraio	+ 330	+ 460	+ 600	+ 730	+ 860
Marzo	+ 495	+ 690	+ 900	+ 1.095	+ 1.290
Aprile-Maggio	+ 660	+ 920	+ 1.200	+ 1.460	+ 1.720

C) PREZZI « AL CONSUMO »

I prezzi al consumo dei concimi azotati, fosfatici e composti si determinano aggiungendo ai prezzi a destino, per i singoli mesi, i compensi di distribuzione determinati con riferimento al prezzo base e riportati in tab. 6.

Tab. 6 — COMPENSI DI DISTRIBUZIONE (in L./q.le)

	PREZZI BASE A DESTINO (L./q.le)				
	Fino a 15.000	Da 15.001 a 20.000	Da 20.001 a 25.000	Da 25.001 a 30.000	Oltre 30.000
Compenso al grossista	270	310	340	360	380
Compenso al dettagliante (compreso cali e sfridi)	500	590	670	740	800
Facchinaggi e magazzinaggi	800	800	800	800	800
	1.570	1.700	1.810	1.900	1.980

Nessuna maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nella vendita a distributori che nell'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo) ritirino meno di 30.000 q.li di concimi per ciascun comparto (azotati semplici, fosfatici, e composti) cumulativamente da qualsiasi produttore.

D) CONCIMI MISTI ORGANICI

Agli effetti del prezzo si intendono «misti organici» i fertilizzanti costituiti da sostanza organica naturale di origine animale e/o vegetale e da uno o più elementi fertilizzanti minerali (N, P, K) nelle loro varie forme.

Chiunque intenda immettere sul mercato un concime misto organico e tenuto a darne preventiva comunicazione alla segreteria del C.I.P., dichiarando la denominazione del concime, la sua composizione quali-quantitativa ed il relativo prezzo di vendita, franco fabbrica, documentato.

L'interessato e tenuto contemporaneamente a depositare presso la segreteria del C.I.P. un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio chimico di Stato o di istituto universitario dal quale risultino, le quantità e forma degli elementi chimici fertilizzanti (N, P, K), la natura e quantità della o delle sostanze organiche naturali presenti, nonchè una documentazione tecnico-scientifica che illustri il procedimento di preparazione e applicazioni agronomiche del prodotto stesso.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, la segreteria del C.I.P., notifica, sentito il parere di competenza del Ministero dell'agricoltura, la congruità o meno del prezzo dichiarato. Restano valide le precedenti norme sulla decorrenza dei termini.

E) CONCIMI COMPOSTI CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA

Per i concimi composti, contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, in misura non inferiore alle 5 unità fertilizzanti, il prezzo franco fabbrica e al consumo verrà determinato con la procedura prevista al paragrafo precedente per i concimi misti organici, con l'avvertenza che il certificato di analisi dovrà essere completato dall'indice di attività dell'azoto a cessione controllata.

Per i prodotti con titolo di azoto a cessione controllata inferiore alle 5 unità si applica la tabella dei composti o complessi.

Ogni modifica dei prezzi dei concimi misti organici e dei concimi composti contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, determinati in applicazione del presente provvedimento è subordinata all'espletamento, dei termini previsti, delle procedure di notifica dei nuovi prezzi e di documentazione dei relativi costi.

Per i concimi ai punti *D*) e *E*) la segreteria del C.I.P., comunicherà ai comitati provinciali dei prezzi, il prezzo franco fabbrica ritenuto congruo per la determinazione dei prezzi al consumo che dovranno formarsi con le stesse modalità previste per il perfosfato minerale. Per tali concimi non si applica la scala mensile dei prezzi.

F) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non è concessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno i listini dei prezzi al consumo per i concimi fosfatici e misti impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

E' fatto obbligo ai venditori di esporre nei locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico e con caratteri facilmente leggibili, i prezzi massimi al consumo dei concimi da essi venduti, validi nei diversi mesi dell'anno.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare entro il 23 aprile i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(1994)

Provvedimento n. 18/1981. Adeguamento delle tariffe idriche: Consorzio acquedotti riuniti degli «Aurunci» - Cassino; Consorzio interprovinciale acquedotto euganeo-berico - Padova.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e 46/1974 del 4 ottobre 1974, relativi al nuovo sistema per la determinazione delle tariffe idriche e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 12/1975 del 13 maggio 1975, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio acquedotti riuniti degli «Aurunci» - Cassino; n. 29/1980 del 13 giugno 1980, relativo alla ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio interprovinciale acquedotto euganeo-berico - Padova;

Considerato che per gli acquedotti che operano in più province è necessario l'intervento diretto del Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974.

1) CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI «AURUNCI» - CASSINO

A) *Usi domestici*:

fino a mc. 22,50 a trimestre	L. 120/mc.
da mc. 22,51 e fino al minimo contrattualmente impegnato	» 192/mc.
dal minimo contrattualmente impegnato e fino a una volta e mezzo lo stesso	» 320/mc.
da una volta e mezzo il minimo contrattualmente impegnato e fino a due volte lo stesso	» 528/mc.
oltre due volte il minimo contrattualmente impegnato	» 700/mc.

B) *Usi industriali e commerciali*:

fino al minimo contrattualmente impegnato	L. 192/mc.
dal minimo contrattualmente impegnato e fino ad una volta e mezzo lo stesso	» 320/mc.
da una volta e mezzo il minimo contrattualmente impegnato e fino a due volte lo stesso	» 528/mc.
oltre due volte il minimo contrattualmente impegnato	» 700/mc.

C) *Forniture ai comuni sub-distributori*:

tariffa unica di	L. 80/mc.

D) *Fontanini pubblici*:

tariffa unica di	L. 120/mc.

2) CONSORZIO INTERPROVINCIALE ACQUEDOTTO EUGANEO-BERICO - PADOVA

A) *Usi domestici*:

fino a mc. 9/mese (minimo garantito mc. 7,5/mese)	L. 146/mc.
da mc. 9,01 a mc. 12/mese	» 260/mc.
da mc. 12,01 a mc. 18/mese	» 297/mc.
da mc. 18,01 a mc. 24/mese	» 328/mc.
oltre mc. 24/mese	» 426/mc.

B) *Uso rurale*:

fino a mc. 15/mese	L. 146/mc.
da mc. 15,01 a mc. 22/mese	» 260/mc.
da mc. 22,01 a mc. 30/mese	» 297/mc.
da mc. 30,01 a mc. 44/mese	» 328/mc.
oltre mc. 44/mese	» 426/mc.

C) *Altri usi*:

fino a mc. 12/mese	L. 260/mc.
da mc. 12,01 a mc. 18/mese	» 297/mc.
da mc. 18,01 a mc. 24/mese	» 328/mc.
oltre mc. 24/mese	» 426/mc.

Roma, addì 27 marzo 1981

Il Ministro-presidente delegato
PANDOLFI

(1995)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 217, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, a decorrere dal 19 gennaio 1981 il dirigente superiore - viceprefetto dott. Giacomo Rossano è stato incaricato di svolgere le funzioni vicarie di presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1927)

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 218, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, a decorrere dal 31 dicembre 1980 il dirigente generale - prefetto dott. Aldo Camporota è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Giovanni De Silva, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1928)

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 29, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, a decorrere dal 31 dicembre 1980, il dirigente generale - prefetto dott. Fausto Meloni è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Antonio Cavallo, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1929)

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 220, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, a decorrere dal 1° febbraio 1981 il dirigente generale - prefetto dott. Giuseppe Minco è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Gaudenzi, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1930)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Pietramara », in Roma

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981, l'avv. Alessandro Pintus è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Pietramara », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 novembre 1980, in sostituzione del dott. Giuseppe Niccolini che non ha accettato l'incarico.

(1937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino è vacante la cattedra di storia economica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1964)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici e delimitazione delle zone colpite

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Oristano - gelate del 3 e 13 aprile 1980;

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari - siccità dell'autunno 1980; bufere di vento e nevicate del 10, 11, 12 dicembre 1980.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, nonchè per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e di altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364; sono così delimitate:

Oristano - gelate del 3 e 13 aprile 1980:

comuni di Allai, Assolo (parte del territorio comunale); Baratili San Pietro (per i vigneti a vernaccia); Baressa (parte del territorio); Cabras (parte dei vigneti a vernaccia) Gonnoscodina (parte del territorio comunale); Gonnostramatza (parte del territorio comunale); Marrabiu (parte del territorio comunale); Masullas (parte del territorio comunale); Mogoro (parte del territorio comunale); Narbolia, Nurachi (per i vigneti a vernaccia); Oristano (per i vigneti a vernaccia); Pompu, Riola Sardo (per i vigneti a vernaccia); S. Nicolò d'Arcidano, S. Vero Milis (per i vigneti a vernaccia); Siamaggiore (per i vigneti a vernaccia); Simala, Solarussa (per i vigneti a vernaccia); Terralba, Tramatza (parte dei vigneti a vernaccia); Zeddiani (per i vigneti a vernaccia); Zerfaliu (per i vigneti a vernaccia).

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari - siccità dell'autunno 1980; bufere di vento e nevicate del 10, 11, 12 dicembre 1980:

interi territori provinciali.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici appresso indicati verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ragusa - raffiche di vento del 30 aprile 1980; grandinate del 19 maggio 1980;

Siracusa - grandinate del 6 e 7 settembre 1980.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364; sono così delimitate:

Ragusa:

raffiche di vento del 30 aprile 1980:

comune di Ragusa per i fogli di mappa numeri 105, 129, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 180, 181, 182, 183, 184, 204, 205, 206, 226, 252, 253, 256, 257, 259, 260;

comune Santa Croce Camerina, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 15, 18, 20/a, 20/b, 20/c, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

grandinate del 19 maggio 1980:

comune di Acite per il foglio di mappa numero 22.

(1780)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 20 marzo 1981 pubblicato a pag. 2053 della *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 è sostituito dal seguente: «Assoggettamento dell'impresa individuale Mario Genghini, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria».

(1967)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 112, è conferita la medaglia d'argento al valor militare in favore di Criscio Andrea, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 1° settembre 1946, carabiniere della legione carabinieri di Napoli, con la seguente motivazione:

«In licenza ordinaria, appreso che due malviventi armati avevano consumato poco prima una rapina ai danni di un commerciante di preziosi, non esitava a porsi al loro inseguimento col proprio automezzo. Raggiuntili e fatto segno a colpo di pistola da parte di uno dei malfattori, reagiva prontamente con l'arma in dotazione riuscendo a ferirlo, a disarmarlo ed a trarlo in arresto, recuperando altresì l'intera refurtiva. Il secondo malvivente, costretto alla fuga dalla sua determinata azione, veniva catturato poco dopo da altri militari accorsi sul posto. Luminoso esempio di elette virtù militari e di ammirevole abnegazione». Frattamaggiore (Napoli), 7 gennaio 1979.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 96, è conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

De Caria Salvatore, nato a Crotone (Catanzaro) il 19 dicembre 1959, carabiniere della legione carabinieri di Catanzaro. — «In servizio isolato alla periferia dell'abitato intercettava un folle armato di fucile che, poco prima, aveva fatto fuoco contro alcune persone, uccidendone tre e ferendone altrettante. Sebbene solo, con cosciente sprezzo del pericolo e non comune coraggio, affrontava l'energumeno, che durante violenta colluttazione esplodeva un colpo andato a vuoto, riuscendo a ridurlo all'impotenza con l'aiuto di altri due militari nel frattempo sopraggiunti». — Casabona (Catanzaro), 14 dicembre 1979.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 97, è conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Sorvillo Carmine, nato a Frattaminore (Napoli) il 17 maggio 1950, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — «A diporto in abito civile, entrato occasionalmente in supermercato ove era in atto una rapina ad opera di tre banditi, veniva bloccato da altro malfattore posto a protezione dei complici e, sebbene colpito alla testa col calcio del fucile da questi impugnato e fatto segno a proditoria azione di fuoco, trovava la forza di defilarsi e di reagire coraggiosamente con la pistola in dotazione, ferendo l'aggressore. Sprezzante del pericolo, affrontava, poi, con ardimento gli altri tre malviventi armati e mascherati, costringendoli alla fuga dopo averne ferito uno. Il suo coraggioso comportamento consentiva la cattura di entrambi i rapinatori feriti. Mirabile esempio di elette virtù militari e di non comune senso del dovere». — Frattamaggiore (Napoli), 16 maggio 1980.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 301, la motivazione relativa alla medaglia d'oro al valor militare concessa con decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136, foglio n. 96, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1919, disp. 35, pag. 2420, in favore del capitano del 6° reparto d'assalto Viola Ettore, classe 1894 da Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), è rettificata come qui di seguito trascritta:

«Comandante di una compagnia d'arditi, la condusse brillantemente all'attacco di importanti posizioni, sotto l'intenso tiro di artiglieria e mitragliatrici avversarie. Avute ingenti perdite nella compagnia, magnifico esempio di audacia e di ardimento, con un piccolo nucleo di uomini continuò nell'attacco e giunse per primo, con soli tre dipendenti, nella posizione da occupare. Caduti molti ufficiali di altri reparti sopraggiunti, assunse il comando di quelle truppe, e con esse e con i pochi superstiti della compagnia respinse in una notte ben undici furiosi contrattacchi nemici, sempre primo alla lotta. Rimasto solo, circondato dagli avversari e fatto prigioniero, dopo tre ore si liberò, con fulmineo e violento corpo a corpo, della scorta che lo accompagnava e rientrato nelle nostre linee con mirabile entusiasmo riprese immediatamente il comando di truppe, riconquistando le posizioni perdute, respingendo con fulgida tenacia nuovi e forti contrattacchi del nemico incalzandolo per lungo tratto di terreno e infliggendogli gravissime perdite». — Q. 1443 - Cà Tasson, Monte Grappa, 16-17 settembre 1918.

(1996)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte dei territori dei comuni di Pumenengo e Torre Pallavicina

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre

alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata la parte del territorio del comune di Pumenengo così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Calcio;

a ovest: dal mappale 45, dal mappale 43 e dai mappali 48 e 47, dipartendosi poi lungo i mappali 34, 49, 71 e 72 fino alla Roggia Naviglio Pallavicini (interna al vincolo), e poi lungo questa fino ad incrociare la strada comunale Pumenengo-Rudiano e quindi scendendo lungo la strada provinciale Calcio-Soncino fino al confine con il comune di Torre Pallavicina;

a sud: dal confine con il comune di Torre Pallavicina;

a est: dal confine con la provincia di Brescia e più specificatamente procedendo da sud verso nord, dal confine con il comune di Roccafranca e dal confine con il comune di Rudiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Roccafranca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore ambientale e paesistico in quanto compresa nel costituendo parco dell'Oglio, collocata nelle immediate vicinanze del fiume, delimitata in prevalenza da elementi morfologici ben distinguibili quali il bordo superiore della scarpata dell'alveo, canali e roggie, strade, oppure confini comunali;

Considerato che l'alternarsi ed intersecarsi delle zone coltivate, degli insediamenti, della vegetazione naturale che emerge dall'uniformità della pianura, crea un tipico paesaggio di grande valore ambientale ricco di suggestivi aspetti che esigono una tutela in quanto espressione dell'equilibrio raggiunto fra spazi naturali e spazi antropizzati;

Accertato come l'ambito così configurato interessi i comuni di Pumenengo e Torre Pallavicina;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Pumenengo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980 con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la parte del territorio del comune di Pumenengo così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Calcio;

a ovest: dal mappale 45; dal mappale 43 e dai mappali 48 e 47, dipartendosi poi lungo i mappali 34, 49, 71 e 72 fino alla Roggia Naviglio Pallavicini (interna al vincolo), e poi lungo questa fino ad incrociare la strada comunale Pumenengo-Rudiano e quindi scendendo lungo la strada provinciale Calcio-Soncino, fino al confine con il comune di Torre Pallavicina;

a sud: dal confine con il comune di Torre Pallavicina;

a est: dal confine con la provincia di Brescia, e più specificatamente procedendo da sud verso nord, dal confine con il comune di Roccafranca e dal confine con il comune di Rudiano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo. Il sindaco del comune di Pumenengo provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata. La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la parte del territorio del comune di Torre Pallavicina così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Pumenengo;

a ovest: dalla strada provinciale Calcio-Soncino piegando poi verso est lungo i mappali 51, 44, 45, 46, 52 e 53, scendendo lungo questo fino ai mappali 60, 112, 113, 69, 68, 67, 75, 74, 65 e 72 fino ad incrociare la strada provinciale Calcio-Soncino e lungo la strada fino al confine con la provincia di Cremona;

a sud: dal confine con la provincia di Cremona;

a est: dal confine con la provincia di Brescia e più specificatamente dal confine con il comune di Roccafranca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Torre Pallavicina;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sig. Vincenzo Coletti, proprietario dei mappali n. 56, 57, 58, foglio 10 del comune di Torre Pallavicina;

Ritenuto che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi: la perimetrazione proposta in sede di commissione provinciale tiene conto, nella fattispecie, congiuntamente alle motivazioni sottoesposte, anche della esistenza di un piccolo edificio religioso. Tale edificio, pur nella semplicità dei caratteri architettonici e compositivi, presenta delle caratteristiche particolarmente rilevanti sul piano estetico e ambientale, conferendo alla località un aspetto pregevole che si ritiene meritevole di salvaguardia;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore ambientale, in quanto compresa nel costituendo parco dell'Oglio, collocata nelle immediate vicinanze del fiume, delimitata in prevalenza da elementi morfologici ben distinguibili, quali il bordo superiore della scarpata dall'alveo, canali e roggie, strade, oppure confini comunali;

Considerato che l'alternarsi ed intersecarsi delle zone coltivate, degli insediamenti, della vegetazione naturale che emerge nell'uniformità della pianura, crea un tipico paesaggio di grande valore ambientale, ricco di suggestivi aspetti che esigono una tutela in quanto espressione dell'equilibrio raggiunto tra spazi naturali e spazi antropizzati;

Accertato come l'ambito così configurato interessi le circoscrizioni comunali di Pumenengo e Torre Pallavicina;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Torre Pallavicina:

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la parte del territorio del comune di Torre Pallavicina, così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Pumenengo;

a ovest: dalla strada provinciale Calcio-Soncino, piegando poi verso est lungo i mappali 51, 44, 45, 46, 52 e 53, scendendo lungo questo fino ai mappali 60, 112, 113, 69, 68, 67, 75, 74, 65 e 72 fino ad incrociare la strada provinciale Calcio-Soncino e lungo la strada fino al confine con la provincia di Cremona;

a sud: dal confine con la provincia di Cremona;

a est: dal confine con la provincia di Brescia e più specificatamente dal confine con il comune di Roccafranca.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Torre Pallavicina provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: VERTEMATI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 14 del mese di dicembre, in una sala delle adunanze della sede dell'amministrazione provinciale di Bergamo, via T. Tasso, 8, si è riunita, in prima convocazione, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

(*Omissis*).

Il presidente dà quindi inizio alla trattazione delle proposte di vincolo all'ordine del giorno.

Vengono esaminate le proposte di vincolo riguardanti il territorio dei comuni di Pumenengo e di Torre Pallavicina.

(*Omissis*).

La commissione ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, delibera: 1) di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4, dell'art. 1 della legge, a norma del primo comma dell'art. 2:

a) con riferimento alla circoscrizione del comune di Pumenengo la parte del territorio del comune così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Calcio;

a ovest: dal mappale 45, dal mappale 43 e dai mappali 48 e 47, dipartendosi poi lungo i mappali 34, 49, 71 e 72 fino alla Roggia Naviglio Pallavicini (interna al vincolo), e poi lungo questa fino ad incrociare la strada comunale Pumenengo-Rudiano e quindi scendendo lungo la strada provinciale Calcio-Soncino, fino al confine con il comune di Torre Pallavicina;

a sud: dal confine con il comune di Torre Pallavicina;

a est: dal confine con la provincia di Brescia e più specificatamente procedendo da sud verso nord, dal confine con il comune di Roccafranca e dal confine con il comune di Rudiano;

b) con riferimento alla circoscrizione del comune di Torre Pallavicina la parte del territorio del comune così delimitata:

a nord: dal confine con il comune di Pumenengo;

a ovest: dalla strada provinciale Calcio-Soncino piegando poi verso est lungo i mappali 51, 44, 45, 46, 52 e 53, scendendo lungo questo fino ai mappali 60, 112, 113, 69; 68, 67, 75, 74, 65 e 72 fino ad incrociare la strada provinciale Calcio-Soncino e lungo la strada fino al confine con la provincia di Cremona;

a sud: dal confine con la provincia di Cremona;

a est: dal confine con la provincia di Brescia e più specificatamente dal confine con il comune di Roccafranca.

(*Omissis*).

(1834)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Brandico, Casatisma, Garzeno, Olgiate Comasco e Postalesio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 gennaio 1981, n. 4214: comune di Brandico (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 ottobre 1980, n. 27);

deliberazione 10 febbraio 1981, n. 4573: comune di Casatisma (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 7 luglio 1979, n. 50 e 3 dicembre 1979, n. 69).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 27 gennaio 1981, n. 4215: comune di Garzeno (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 ottobre 1978, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 febbraio 1979, n. 30);

deliberazione 3 febbraio 1981, n. 4340: comune di Olgiate Comasco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 marzo 1980, n. 14 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 luglio 1980, n. 43);

deliberazione 3 febbraio 1981, n. 4341: comune di Postalesio (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 gennaio 1980, n. 18 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 34).

(1868)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bollate, Almè, Revere e Cisano Bergamasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 gennaio 1981, n. 4218: comune di Bollate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 giugno 1978, n. 291);

deliberazione 3 febbraio 1981, n. 4348: comune di Almè (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1979, n. 225);

deliberazione 3 febbraio 1981, n. 4349: comune di Revere (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1979, n. 95);

deliberazione 3 febbraio 1981, n. 4350: comune di Cisano Bergamasco (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 dicembre 1979, n. 143).

(1869)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1939)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1940)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1941)

Concorso a due posti di segretario presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di stato e legalmente riconosciuti, nonchè la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1 - Trieste.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Università di Trieste, piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

1° giugno 1981, ore 8 - prima prova scritta;

2 giugno 1981, ore 8 - seconda prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1942)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso il centro di calcolo dell'Università di Trieste, per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, scienze fisiche, chimiche e matematiche, economia e commercio, scienze statistiche e scienze dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1 - Trieste.

Le prove di esame avranno luogo presso il centro di calcolo dell'Università di Trieste, via del Ronco, 11, con il seguente calendario: 3 giugno 1981, ore 8,30 - 1ª prova scritta; 5 giugno 1981, ore 8,30 - 2ª prova scritta; 8 giugno 1981, ore 8,30 - prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1943)

Concorso a tre posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia per tre posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge n. 1103/1965.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1 - Trieste.

Le prove scritte avranno luogo presso l'istituto di radiologia - Ospedale maggiore di Trieste, via della Pietà, 2/2, con il seguente calendario: 9 luglio 1981, ore 9 - prova scritta; 9 luglio 1981, ore 17 - prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1944)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

centro di calcolo . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso il centro di calcolo dell'Università degli studi di Trieste, via del Ronco, 11, il giorno 4 giugno 1981 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1945)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a ventuno posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1980, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a ventuno posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 2 Difesa, foglio n. 387;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1980, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1980, registro n. 27 Difesa, foglio n. 254;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a ventuno posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1) Petrocchi Vincenzo . . . . punti 781,2
2) Buonpane Francesco . . . . » 770
3) Lodato Antonio . . . . » 740,4
4) Tamborino Fernando . . . . » 710
5) Ubaldini Ubaldo . . . . » 686

Specialità elettronici:

1) Castellani Cesare . . . . punti 882
2) Ruocco Gioacchino . . . . » 786
3) Gerardi Renzo . . . . » 681,3
4) Basile Domenico . . . . » 671,4
5) Gianfreda Alfredo . . . . » 649,2

Specialità edili:

1) Cavaliere Antonio . . . . punti 792,8
2) Puglisi Concetto . . . . » 722,4
3) Savinelli Luigi . . . . » 666,8

Specialità elettricisti:

1) Pagano Michele . . . . » 816,8
2) Pozzessere Francesco . . . . » 791
3) Ria Giuseppe . . . . » 783,8

Specialità geofisici:

1) Lucci Maurizio . . . . punti 737,2

Specialità motorizzazione:

1) Paone Mariano . . . . punti 756,5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1981
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 279

(1842)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1980, registro n. 3, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato;

Considerate le vacanze, nelle more verificatesi, in ordine alla qualifica di agente tecnico e la conseguente disponibilità per il concorso, valutata tenuto presente l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Ritenuta l'opportunità di elevare da uno a due i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Considerato che, attribuendosi il suddetto posto occorre procedere, per motivi di opportunità, alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso ad agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto dell'avvocato generale citato nelle premesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1980, è elevato da uno a due.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tali domande, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, ed indirizzate alla Avvocatura generale dello Stato — Segreteria generale, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato — Segreteria generale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso, richiesti dall'art. 2 del decreto dell'avvocato generale 31 marzo 1980 recante il bando del concorso stesso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 18 ottobre 1980

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 326.

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - ROMA.

Il sottoscritto . nato a
(provincia di . .) il . ., residente a .
(provincia di . .) via . . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto, elevati a due, di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite di età, ai sensi dello art. 2 del bando, perché (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola . . in data . .,

6) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenente alla categoria . . . . conseguita il . . . per uso . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

8) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni . . . . . . (3);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . . . . tel. . . . . .

Allega i sottoelencati documenti (4).

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante o unità equiparata).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(3) Indicare la qualità del servizio prestato;

(4) Allegare tutti i documenti che costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

(1947)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Diario della prova scritta del concorso a tre posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena delle province di Trieste e di Gorizia.

Il sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena, bandito con decreto del sovrintendente in data 7 giugno 1980, avrà luogo il giorno 28 aprile 1981 alle ore 8,30 nei locali dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

(1972)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **139.**

Integrazione della legge regionale *16 luglio 1979*, n. *165*, recante norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 27 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 16 luglio 1979, n. 165, sono apportate le seguenti integrazioni:

dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 3. — L'assessore regionale per la sanità, sentiti i comuni e i medici provinciali interessati, autorizza, previo parere del comitato regionale per la programmazione sanitaria, la iodazione, per periodi di tempo determinati, dell'acqua potabile da distribuire nei comuni interessati all'endemia gozzigena »;

nel secondo comma dell'art. 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente alinea:

« lire 50 milioni per le finalità dell'art. 3 (iodazione dell'acqua potabile) ».

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 dicembre 1980

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **140.**

Modifica del termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, riguardante provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del 27 dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prima applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51, il termine previsto dall'art. 3 per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge medesima, è prorogato al 31 gennaio 1981.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **141.**

Integrazione alle leggi regionali 18 marzo 1977, n. 11, e 28 dicembre 1979, n. 260, concernenti provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 57 *del 27 dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, integrato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, è aggiunto il seguente comma:

« Il diritto di cui ai commi precedenti viene esteso a coloro che abbiano avuto assegnato l'alloggio dalla commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21 ».

Art. 2.

La facoltà di scelta di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, per i beneficiari di cui all'articolo precedente nonché per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, deve esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1980

D'ACQUISTO

NATOLI

(1423)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1980, n. **103.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

(1730)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1981, n. **3.**

Approvazione del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19-*bis del 27 febbraio* 1981)

(*Omissis*).

(1954)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 gennaio 1981, n. 1-41/Legisl.

Regolamento di esecuzione dell'art. 31, primo comma, della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 17 *marzo* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 31, primo comma, della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto l'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 marzo 1977, n. 6-93/Legisl., concernente: « Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 13891 del 30 dicembre 1980;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento:

Art. 1.

Lo svolgimento del servizio di guardia medica notturna di attesa nell'ospedale psichiatrico provinciale al di fuori dello orario di servizio è regolato secondo i criteri e le modalità previsti nei successivi articoli.

Art. 2.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano, il direttore dell'ospedale predispone, in luogo della guardia attiva, il piano di servizio dei turni notturni di guardia di attesa, cui sono tenuti i medici del servizio di salute mentale della provincia al di fuori dell'orario di servizio.

Dal servizio di guardia notturna di attesa sono esclusi di norma i medici primari.

La durata del turno notturno di guardia di attesa è fissata dalle ore 21 alle ore 9 del giorno successivo.

Il turno di guardia notturna di attesa comporta la permanenza continua nell'ospedale. Quando non ne è richiesto l'intervento, il medico in turno di servizio di guardia notturna di attesa può pernottare in apposita stanza dell'ospedale.

Art. 3.

Il compenso previsto per ogni turno di guardia notturna di attesa è corrisposto mensilmente previa attestazione del direttore dell'ospedale del numero di turni effettuati nel mese.

Art. 4.

In quanto non incompatibili con le presenti norme regolamentari, in ordine alle ulteriori modalità del servizio di guardia notturna di attesa si applicano le disposizioni relative al servizio di guardia medica di cui all'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 marzo 1977, n. 6-93/Legisl., concernente: « Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 5 gennaio 1981

MENGONI

(1813)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810890)